



CONVENZIONE

tra

La FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO (di seguito: FITARCO), con sede in Roma, Via Vitorchiano n.113/115 – 00189 – C.F. 80063130159, nella persona del Presidente pro-tempore Mario Scarzella, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta.

e

l'Ente di Promozione Sportiva CENTRI SPORTIVI AZIENDALI E INDUSTRIALI (di seguito: CSAIn) con sede in Roma, Viale dell'Astronomia n.30 – 00144 – C.F. 96135840583, nella persona del Presidente pro-tempore Salvatore Bartolo Spinella domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto.

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.L.gs. n. 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che ne sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, ai sensi del combinato disposto del d.lgs n. 30/2006, della legge n. 4/2013, del d.lgs n. 13/2013 e del d.lgs n. 15/2016 è l'Autorità competente, "Ente pubblico titolare" della regolamentazione di servizi di individuazione e valutazione e certificazione delle competenze degli operatori sportivi;

D)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione;

E)

che il CSAIn è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituito dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI. Svolge



l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto l'indirizzo e la vigilanza del CONI medesimo;

F)

che la FITARCO:

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.82 del 18 gennaio 1978 ed è affiliata alla Federazione Internazionale di Tiro con l'Arco (WA) e all'Unione Europea e Mediterranea di Tiro con l'Arco (WAE);
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per la disciplina del Tiro con l'Arco;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

G)

che il CSAIn:

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.118 del 22.02.1979;
- è riconosciuto altresì dal Ministero degli Interni con decreto n. 106710 del 27 dicembre 1979 ed iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17/09/2003 con il n.ro 73; Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Ente di Assistenza Sociale riconosciuto dal Ministero dell'Interno il 29 novembre 1979 ai sensi dell'arr.2, IV comma, della legge 14 ottobre 1974 dell'art. 20 del DPR 26 ottobre 1972 n.640;

H)

che il CSAIn, in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA" approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

I)

che la FITARCO ed il CSAIn (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art.2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori moral, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di una nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica nel Paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio



attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresentano comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina del Tiro con l'Arco, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2.

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per coordinare e disciplinare in modo armonico e razionale la pratica sportiva nelle diverse forme sviluppando con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più coerente utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del Tiro con l'Arco, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari, adottati dai rispettivi Organi giudicanti, gravanti sui rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.4

Le Parti si impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze, non facenti parte del modello sportivo organizzato, che operano nell'ambito della stessa disciplina.

1.5

Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti si impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità della disciplina sportiva oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Art. 2 – Attività sportiva

2.1



Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FITARCO, che al solo CSAIn senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva dell'altra Organizzazione sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento", nel rispetto di quanto riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Ai sensi dei vigenti regolamenti le Parti ribadiscono esplicitamente il divieto ad effettuare affiliazioni, tesseramenti ed attività riconducibili ad Enti/Associazioni di secondo livello.

2.2

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" – per tutte le categorie – e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri), possono essere utilizzati esclusivamente dalla FITARCO; lo CSAIn può utilizzare i termini "Campionati Nazionali CSAIn", e "Rappresentativa Nazionale della CSAIn".

2.3

Le Parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

2.4.

Nel rispetto del riconoscimento del CONI per ciascuna disciplina sportiva di una sola Federazione sportiva nazionale, affiliata ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, con gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza, è fatto divieto di uso decettivo del nome, delle parole, di qualsiasi desinenza o riferimenti diretti comunque a richiamare detta disciplina sportiva e le attività ad essa correlate. Le Parti si impegnano a modellare il reciproco comportamento sulla scorta dei canoni di lealtà e correttezza al fine di porre in essere una condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi soggettivi sottesi alla complessiva buona riuscita della Convenzione, ma che ulteriormente realizzi la superiore finalità di assicurare la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, con particolare riferimento alla disciplina sportiva in questione.

Art. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1.

La FITARCO riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto dello SNaQ e delle disposizioni emanate dal CONI.

Come previsto dallo SNaQ e nel rispetto delle disposizioni del CONI, la FITARCO si impegna a riconoscere l'attività formativa e certificativa del CSAIn per la qualifica di aiuto allenatore tecnico di 1° livello SNaQ (tecnico di base FITARCO) qualora lo stesso CSAIn abbia organizzato detta attività formativa e certificativa nel pieno rispetto delle disposizioni della FITARCO, nonché in regola con gli adempimenti di legge.

Art. 4 – Iniziative congiunte

4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali o altro, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartire in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola



iniziativa. Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Art. 5 – Commissioni paritetiche – controversie

5.1

Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica – costituita a livello centrale– formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2

Le controversie fra le Parti che traggono origine dalla presente Convenzione, sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzionale arbitrale, secondo la procedura adotta con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1623 del 18 dicembre 2018.

Art. 6 – Armonizzazione con l'ordinamento sportivo

6.1.

La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integrazioni conseguenti all'armonizzazione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Art. 7 – Norme transitorie e finali

7.1

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione, le Parti si impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso il CONI all'Ufficio Organi Collegiali a cura della FITARCO e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura dello CSAIn per le comunicazioni alla Giunta Nazionale CONI anche ai fini dell'art. 5 comma 2

Art.8 – Validità

8.1

La presente Convenzione si rinnova tacitamente ogni anno. Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di recesso anticipato a mezzo lettera racc/pec, con preavviso di 30 giorni.

La presente Convenzione sostituisce ogni precedente accordo di qualsiasi natura.

La presente Convenzione si compone di n° 5 pagine, nonché di n° 2 allegati e delle Istruzioni per la compilazione, per un totale di n° 8 pagine.

Roma., 12/12/2024

Federazione Italiana Tiro con l'Arco

Il Presidente
Mario Scarfetta

Centri Sportivi Aziendali e Industriali

Il Presidente
Salvatore Bartolo Spina



ALLEGATO n°1 – ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAMENTO

N.B.

Nel rimandare a quanto già prescritto dal “Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva”, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014, **si ricorda che** le FSN/DSA e gli EPS dovranno congiuntamente definire i limiti dell’esercizio della pratica sportiva. La definizione della pratica sportiva è attività di codificazione di estrema importanza, perché determina i rispettivi campi d’azione delle FSN/DSA e degli EPS e su di essa si fondano poi le attività di programmazione congiunta. È opportuno richiamare la dovuta attenzione nella scelta dei termini, in quanto alcuni di essi, seppure di uso corrente e proteiforme, hanno in realtà giuridicamente origini e finalità distinte. Si pensi alla cd “attività sportiva agonistica”, relativamente alla quale, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro della Sanità 18 febbraio 1982, recante “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”, si deve tener conto di quanto stabilito dalle norme delle FSN. In base al quadro normativo di riferimento, gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) possono comunque praticare “attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative” e “svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate” (cfr. Art. 26 Statuto CONI - Ordinamento degli Enti di promozione sportiva). Parimenti, gli EPS possono praticare “attività sportive con finalità ricreative ed eventualmente anche di risultato, con classifiche, che non siano agonistiche”.



ALLEGATO n° 2 – «REGISTRO DEI DOCENTI E FORMATORI»

N.B.

Nel rimandare a quanto già prescritto dalle “Disposizioni per l’implementazione del Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ) a partire dagli obiettivi del decreto legislativo n. 13/2013, del decreto legislativo n. 15/2016 ed in coerenza con il quadro tracciato a livello europeo”, approvato con deliberazione n.216 della Giunta Nazionale del CONI del 12 giugno 2018, si ricorda che agli EPS, quali Organismi che hanno per fine istituzionale, ai sensi dell’art. 26, comma 1, dello Statuto del CONI, la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, è consentita e riconosciuta conseguentemente la formazione e certificazione degli operatori di promozione sportiva, che nel settore dei quadri tecnici sono equipollenti all’aiuto allenatore – tecnico di primo livello, fatti salvi gli adempimenti di legge ⁽⁶⁾, e non per i livelli superiori. L’adesione completa allo SNaQ dei regolamenti e dei percorsi formativi degli EPS costituisce un elemento essenziale, in Italia e negli Stati dell’Unione, per il riconoscimento e la spendibilità delle qualifiche nonché per l’inserimento nel sistema dei crediti, anche al fine dell’accesso ai livelli superiori da parte degli operatori sportivi. Per conseguire la doverosa omogeneità nonché la qualità dell’offerta formativa sull’intero territorio nazionale, da parte di tutti gli organismi sportivi riconosciuti, con lo SNaQ il CONI ha ritenuto indispensabile definire, attraverso standard formativi, gli aspetti strutturali e le modalità di intervento dei corsi di formazione finalizzati al rilascio di una qualifica professionale. Per allinearsi a tali standard tutti gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI devono far ricorso nei percorsi formativi esclusivamente a personale altamente qualificato, iscritto nel previsto «Registro dei Docenti e Formatori», pubblicato sul sito internet dell’EPS e comunque depositato, inclusi gli eventuali aggiornamenti, presso l’Ufficio Organi Collegiali, a cura dell’EPS, per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell’articolo 5 comma 2 della presente Convenzione. Il «Registro dei Docenti e Formatori» è un’ulteriore tutela di tutti gli attori coinvolti, una garanzia preventiva e continua di: a) qualità, attraverso la verifica del mantenimento, aggiornamento e miglioramento continuo delle competenze; b) rigore, mediante la verifica del rispetto della deontologia e la conformità alla normativa di riferimento; c) professionalità; d) trasparenza; e) credibilità. A tal fine, gli EPS, nel predisporre le attività formative, devono prevedere che tutti i Docenti e Formatori - ai quali siano affidati i moduli e/o le unità didattiche¹ inerenti all’acquisizione da parte dei discenti di abilità e conoscenze relative alle tecniche della specifica disciplina sportiva oggetto della presente Convenzione – siano qualificati almeno come allenatore capo – tecnico di 3° livello SNaQ, a cura della FSN/DSA competente.

1

- Il Modulo è un percorso formativo compiuto e concluso in se stesso. Ha un respiro ampio e una durata di medio periodo. Esso viene scandito e strutturato in Unità Didattiche. L’Unità Didattica è una unità minima di apprendimento, che si compie e si completa solo nel respiro più ampio e complessivo del Modulo ed in collegamento con altre. In genere le Unità Didattiche sono programmate e proposte in ordine sequenziale.



Istruzioni per la compilazione

1	Inserire per esteso la denominazione
2	Inserire l'acronimo/sigla
3	Inserire la denominazione di tutte le Federazioni Internazionali di cui si è membri specificando se presente il riconoscimento diretto del CIO
4	Inserire l'elenco delle discipline sportive di competenza, come riportato nello Statuto approvato dal CONI. Per dette discipline, la FSN deve indicare la fonte normativa (disposizione statutaria o regolamentare) della Federazione Internazionale di cui la FSN è unico membro.
5	Inserire la denominazione delle discipline sportive oggetto della Convenzione oppure quella delle singole specialità cui va riferito l'intero o parti dell'articolato
6	Per adempimenti di legge si intende, ad esempio, il prerequisito del possesso del titolo di maestro di sci ai sensi della legge 8 marzo n.81 del 1991, per accedere ai corsi di aiuto allenatore tecnico di 1° livello SNaQ per le discipline sciistiche.